

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 maggio 1924, n. 117

Approvazione del testo di legge del registro.

Definitivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).

TITOLO I - Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali CAPO I - Disposizioni generali per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse

Articolo 8

Applicazione delle tasse

[Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, secondo le norme stabilite nell'art. 4, risulti soggetto a tassa progressiva, proporzionale o graduale, ma non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, è soggetto alla tassa stabilita dalla tariffa per l'atto col quale per la sua natura e per i suoi effetti ha maggiore analogia.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 80, D.P.R. 26.10.1972 n. 634, è stato successivamente abrogato dall'art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196), con decorrenza dal centottantesimo giorno dal 22.08.2008, e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14, L. 28.11.2005, n. 246 (G.U. 01.12.2005, n. 280).